

Parere in merito:

- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica,
- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 80/1065/CEE e la Decisione 80/1096/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica,
- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le Direttive 64/432/CEE, 72/641/CEE e 80/215/CEE in merito a talune misure concernenti la peste suina classica, ed
- alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 72/642/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi⁽¹⁾

(92/C 40/20)

Il Consiglio, in data 2 settembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Erik Hovgaard Jakobsen il compito di preparare i lavori in materia, conformemente all'articolo 18 del Regolamento interno.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 28 novembre 1991, nel corso della 291^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato economico e sociale approva le proposte avanzate quali iniziative indispensabili per assicurare l'adeguamento delle disposizioni veterinarie al mercato interno. Esso formula inoltre le seguenti osservazioni:

- i provvedimenti di controllo e di lotta proposti sembrano adeguati, a condizione però che siano attuati e osservati pienamente,
- nel settore considerato sarebbe opportuno adottare per l'avvenire la formula del regolamento,
- i programmi di lotta sinora attuati hanno dato risultati positivi; essi vanno pertanto proseguiti mantenendo i finanziamenti necessari. Il Comitato auspica che la Commissione e il Comitato veterinario permanente studino per quale motivo, malgrado i provvedimenti già in atto, nel 1990 dei focolai della malattia si siano riprodotti in due Stati membri,
- i suini allevati all'aperto e i cinghiali, al pari dell'utilizzo di rifiuti domestici non disinfettati per l'alimentazione dei suini, costituiscono particolari fattori di rischio che vanno ben controllati,
- è importante assicurare un costante miglioramento del livello veterinario della Comunità europea nell'interesse sia dei consumatori comunitari sia degli scambi con i paesi terzi,

- la scadenza prevista del 1^o gennaio 1992 non è realistica.

2. Osservazioni particolari (modifica della Direttiva 80/217/CEE relativa a misure di lotta contro la peste suina)

2.1. Articolo 2, lettera d), della Direttiva 80/217/CEE: occorre definire meglio la parola «direttamente» (questo vale in particolare per il testo danese in cui è detto letteralmente, «senza indugi superflui»). Normalmente un suino non deve rimanere nel mattatoio più di otto ore prima del macello.

2.2. Nuovo articolo 6 bis, paragrafo 1: è importante che i provvedimenti indicati vengano applicati immediatamente dalle autorità locali competenti senza aspettare l'approvazione da parte della Commissione di un programma di eradicazione della malattia (vedi articolo 6 bis, paragrafo 3).

2.3. Nuovo articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera d): le modalità e l'impiego dei mezzi per la disinfezione dovranno essere definiti dalla autorità veterinarie competenti.

2.4. Nuovo articolo 6 bis, paragrafo 5, lettera a), punto (i): modificare come segue:

«la diffusione geografica e la frequenza della malattia».

2.5. Nuovo articolo 6 bis, paragrafo 5, lettera e): modificare come segue:

«... di suini selvatici, mediante l'incremento della caccia e il rilascio delle necessarie licenze».

(1) GU n. C 226 del 31. 8. 1991, pag. 6, 19 e 20.

2.6. Articolo 8, paragrafo 2: va fatto riferimento alle disposizioni vigenti, le quali prevedono che il trasporto dei suini infetti avvenga sempre in veicoli chiusi e sigillati.

2.7. Articolo 9, paragrafo 4, lettera a): il termine va ridotto; dopo «veterinario ufficiale» inserire «il più presto possibile e al più tardi ...».

2.8. Articolo 9, paragrafo 4, lettera f), punto (i), occorre indicare chi procederà agli esami menzionati, per esempio, l'autorità veterinaria competente.

2.9. Articolo 14: aggiungere un nuovo paragrafo:

«La vaccinazione di suini di allevamento destinati all'esportazione dovrebbe aver luogo preferibilmente

nel paese importatore. Il Comitato permanente veterinario può tuttavia concedere deroghe in casi particolari.»

2.10. Articolo 14, paragrafo 1, lettera b): i laboratori menzionati devono essere riconosciuti dalle autorità veterinarie.

3. Osservazioni particolari (modifica della Direttiva 72/462/CEE)

3.1. Articolo 6, nuovo paragrafo 6: per quale motivo alle carni e ai suini provenienti da paesi terzi vengono riservate disposizioni meno rigorose? Le importazioni dai paesi terzi vanno soggette alle medesime disposizioni in vigore nella Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1991.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

François STAEDLIN

Parere in merito alla proposta di raccomandazione del Consiglio sull'assistenza e la custodia dei bambini⁽¹⁾

(92/C 40/21)

Il Consiglio, in data 10 settembre 1991, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura», incaricata di preparare i lavori in materia, ha elaborato il seguente parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Guillaume, in data 14 novembre 1991.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 novembre 1991, nel corso della 291^a sessione plenaria, a maggioranza, con una astensione, il seguente parere.

Il Comitato approva pienamente la raccomandazione sulla custodia dei bambini come strumento per accrescere la parità di opportunità fra le donne e gli uomini sul posto di lavoro.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato ritiene che la disponibilità di servizi adeguati e di qualità per l'infanzia costituisca un presupposto essenziale per addivenire ad una maggiore

parità di opportunità fra le donne e gli uomini sul posto di lavoro. Per servizi adeguati e di qualità per l'infanzia si devono intendere quelli che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo del bambino. Attualmente in tutti gli Stati membri il carico principale di responsabilità per la cura e l'educazione dei figli ricade sulle donne, con gravi conseguenze di lungo periodo per la loro posizione nei confronti degli uomini sul mercato del lavoro, in termini di effettiva possibilità di ottenere un'occupazione, di posizione professionale e di reddito per tutto l'arco della loro esistenza.

⁽¹⁾ GU n. C 242 del 17. 9. 1991, pag. 3.